

nel caso non fosse effettuato un sistematico monitoraggio da parte del Ministero, se e per quale motivo lo Stato italiano debba continuare a finanziare un programma estremamente delicato perché riguarda la costituzione e la formazione della futura classe dirigente nel settore della cooperazione internazionale, sul quale non ha il minimo controllo e che pertanto potrebbe secondo l'interrogante prestarsi di fatto a qualsiasi arbitrio da parte degli esecutori. (5-03193)

Interrogazione a risposta scritta:

POLLEDRI. — *Al Ministro degli affari esteri, al Ministro della difesa, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

sono in corso iniziative dell'Agenzia spaziale italiana, orientate al potenziamento della base di Malindi in Kenya, in attuazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 128 del giugno 2003 che prevede la gestione della base da parte dell'ASI;

in tale contesto si inserisce la trattativa *in itinere* dell'ASI con le autorità spaziali della federazione russa per l'utilizzazione da parte italiana dei vettori SS25 da lanciare dalla base italiana del Kenya;

la complessiva operazione, di cui al momento non sono ancora chiari i delicati aspetti finanziari e politici anche in connessione con la politica spaziale europea cui aderisce l'Italia, desta al momento non poche preoccupazioni anche in termini di sicurezza, in quanto, come è ampiamente riportato dai *media*, è in atto in Kenya una campagna contro gli italiani residenti —:

quale sia la previsione di spesa per l'ammodernamento della base di Malindi e se al riguardo sono previsti anche oneri finanziari per l'Italia per infrastrutture (scuole e strade) ed, in caso affermativo, se il ruolo dell'ASI sia congruente con il suo mandato istituzionale;

se il Ministro degli esteri sia informato sulla trattativa in corso con i russi e se l'ipotesi di accordo è compatibile con la politica spaziale europea in campo spaziale;

se il Ministro della difesa sia informato sulle iniziative dell'ASI in Kenya ed in caso affermativo se ritenga di predisporre eventuali contingenti dell'Arma dei carabinieri per salvaguardare e presidiare la sicurezza della base e degli addetti italiani alle operazioni. (4-09996)

* * *

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

*Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):*

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per sapere — premesso che:

dinanzi al tribunale di Venezia era stato avviato un procedimento penale a carico di Cefis + 30, relativo alla ben nota vicenda del Petrolchimico di Porto Marghera;

lo Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, si era costituito parte civile nel suddetto procedimento penale;

in relazione al danno oggetto della domanda risarcitoria proposta dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 349 del 1986, il difensore del responsabile civile Montedison s.p.a. manifestava la disponibilità del suo assistito ad addivenire ad un accordo transattivo;

la proposta di transazione veniva trasmessa alla Presidenza del Consiglio e al Ministero dell'Ambiente dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia con nota in data 4 settembre 2000, prot. n. 17506;

l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia esprimeva una valutazione favorevole al perfezionamento dell'accordo in quanto la transazione avrebbe consentito di conseguire in tempi più rapidi e certi gli obiettivi di ripristino dello stato dei luoghi propri dell'azione di risarcimento del danno ambientale promossa ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 349 del 1986;

l'offerta di transazione proposta da Montedison s.p.a. prevedeva l'assunzione diretta a carico di Montedison s.p.a. degli interventi di bonifica dei canali di recapito degli scarichi industriali ad essa un tempo riferibili e il risarcimento per equivalente dei danni ambientali derivanti dalle discariche insistenti su suoli pubblici alimentate in qualche misura da rifiuti attribuibili alla gestione Montedison s.p.a.;

la proposta di transazione limitava solo ad una parte del danno ambientale la responsabilità di Montedison s.p.a. che, pertanto, veniva od essere esonerata da qualsiasi obbligo di bonifica e ripristino nei confronti dello Stato, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 349 del 1986, per le situazioni di contaminazione riguardanti aree private ed altre aree pubbliche diverse da quelle oggetto della proposta medesima;

con nota 6 ottobre 2000, n. 22279 l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia chiedeva al Ministero dell'Ambiente di voler manifestare la propria condivisione delle conclusioni della perizia del consulente tecnico di parte nominato dal Ministero medesimo, professor Sandro Nosengo, con particolare riferimento alla ingente stima economica del danno ambientale da questi valutata, a quanto risulta, solo per quanto riguarda il suolo e le discariche, escludendo il sottosuolo e le falde acquifere, nonché i fondali, i sedimenti e le acque lagunari, tra i 4.501 miliardi di vecchie lire (per la rimozione e lo smaltimento degli scarichi inquinanti nei terreni interni all'area del Petrochimico) e i 37.510 miliardi di vecchie lire (facendo rientrare nel calcolo anche le discariche esterne);

con nota 12 ottobre 2000 GAB/2000/13032/B01 il Capo di Gabinetto del Ministero dell'ambiente comunicava all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia che non c'erano «...allo stato elementi per disattendere o valutare diversamente la previsione effettuata dal consulente di parte...» e che l'esatta determinazione in via amministrativa dei costi per il recupero ambientale del sito «...risulta strettamente correlata alle soluzioni elaborate ed approvate nella sede propria del procedimento dettato dal DM 471/99;

in data 7 dicembre 2000 con nota prot. n. 16250/RIBO/DI/UD il Direttore del Servizio per la gestione dei rifiuti e per le bonifiche confermava la necessità di un ulteriore approfondimento dei suddetti per poter addivenire alla conclusione dell'accordo transattivi, ed in particolare:

che la transazione avrebbe dovuto necessariamente riguardare anche le aree di proprietà privata sulle quali hanno inciso i fenomeni di inquinamento e danno ambientale;

che sarebbe stato comunque necessario acquisire prima un'adeguata conoscenza della situazione di danno oggetto della proposta negoziale attraverso una completa ed approfondita caratterizzazione del sito secondo la disciplina dettata dal DM n. 471 del 1999;

che tutti gli interventi di risanamento avrebbero dovuto, in ogni caso, essere ricondotti all'interno del procedimento da avviare ai sensi del DM n. 471 del 1999;

che si sarebbe dovuta porre particolare attenzione al fatto che la disciplina della bonifica, che prevede una responsabilità solidale ed oggettiva a carico dei responsabili di un inquinamento, ha come obiettivo solo la riduzione delle concentrazioni di contaminazione presenti e non l'integrale ripristino dello stato dei luoghi conseguente all'accertamento di una responsabilità dolosa o colposa, e pertanto tali aspetti avrebbero dovuto essere tenuti ben presenti in sede di transazione, so-

prattutto con riferimento alla natura oggettiva e solidale della responsabilità per la bonifica disciplinata dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997 ed all'eventuale danno ambientale residuante dagli interventi di bonifica;

che appariva necessario garantire la corretta attuazione dell'eventuale accordo negoziale con apposita garanzia fideiussoria a favore dello Stato o della regione;

con promemoria in data 25 maggio 2001 prot. 4171 e 5706 i Direttori Generali dei Servizi Tutela delle acque interne e Bonifiche e gestione dei rifiuti comunicavano una serie di perplessità tecniche in merito alle modalità ed agli obiettivi degli interventi proposti da Montedison s.p.a. come contenuto dell'accordo transattivo;

con nota in data 30 ottobre 2001 n. 23947 l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia esprimeva «...parere favorevole, in linea di massima, all'accettazione dell'offerta transattiva in questione, tenuto conto del beneficio immediato, indipendentemente dall'alea del processo e di grande significatività tecnica ed economica — e fatta salva s'intende ogni valutazione di merito da parte di codesti Uffici (Presidenza del Consiglio e Ministro dell'ambiente)... »;

la definizione degli oneri di bonifica e dell'ambito territoriale sul quale intervenire presupponeva la preventiva effettuazione di un piano di caratterizzazione per accertare l'effettivo livello della contaminazione e la sua estensione;

inoltre, come sottolineato dalla nota 12 ottobre 2000 GAB/2000/13032/B01 del Capo di Gabinetto del Ministro dell'ambiente, avrebbero dovuto essere tenute in debito conto le conclusioni sulla ingente stima economica del danno ambientale risultanti dalla perizia del consulente tecnico di parte nominato dal Ministero medesimo, professor Sandro Nosengo;

prima della conclusione del procedimento penale risulta che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell'ambiente hanno stipulato una transa-

zione con Montedison s.p.a. in relazione al danno oggetto della domanda risarcitoria proposta dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 349 del 1986;

il presidente del WWF Italia Fulco Pratesi il 9 luglio 2003 Prot. DG/333/2003 indirizzava al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio richiesta di informazione, ai sensi del decreto legislativo n. 39 del 1997 e della legge n. 108 del 2001 sull'accesso agli atti in materia di ambiente per visionare o trarre copia del contratto di transazione tra Stato italiano e Montedison spa e di tutti gli atti prodromici tale atto, ricevendo il 21 luglio 2003 una lettera di risposta Prot. GAB/2003/7777/B01 dal Capo di Gabinetto di detto Ministero, professor Paolo Togni, che informava l'associazione che tutti gli atti richiesti si trovavano presso la Presidenza del Consiglio;

il WWF Italia dopo aver avanzato analoga richiesta di informazioni alla Presidenza del Consiglio con nota del 2 settembre 2003 Prot. n. DG395/03-SaF otteneva il 29 settembre 2003 Prot. n. 16494/6.3.11/2003/1 dal Capo di dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio, consigliere Claudio Zucchelli, copia della transazione con numerosi *omissis*, con lettera di accompagnamento Prot. 16494/6.3.11/2003/1 nella quale si precisava che « le parti omesse nel testo trasmesso con la presente, che sono peraltro relative a profili diversi da quelli interessanti la tutela ambientale attengono a questioni che sono o sono state oggetto di procedimento penale e che risultano perciò sottratte all'accessibilità ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c) — ovvero per minor profilo, lettera f) —, del decreto legislativo 24 febbraio 1997 n. 39 »;

il Direttore generale della Direzione per la gestione dei rifiuti e per le bonifiche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Avvocato Maurizio Pernice, con lettera protocollata n. 615/RICO/DI/C che ha per Oggetto: Interrogazione parlamentare n. 5-00359 onorevole Vianello

sottolinea che l'accordo transattivo stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e la Società Montedison, per lo bonifica di alcune aree del sito di interesse nazionale di Porto Marghera, « è stato seguito e stipulato direttamente dagli uffici di diretta collaborazione dell'onorevole signor Ministro, presso i quali possono essere reperiti elementi per una risposta »;

dalla lettura delle parti conosciute della transazione tra Stato e Montedison s.p.a., sulla quale non compare alcun timbro di registrazione della Corte dei Conti, risulta che quest'ultima assume a suo carico l'esecuzione diretta degli interventi di bonifica di cinque canali di recapito degli scarichi industriali ad essa un tempo riferibili e il risarcimento per equivalente dei danni ambientali derivanti dalle discariche insistenti su suoli pubblici alimentate in qualche misura da rifiuti attribuibili alla gestione Montedison s.p.a. fino alla concorrenza di un impegno economico massimo di 500 miliardi di vecchie lire;

gli interventi concordati non sono pertanto finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 349 del 1986 ma solo a ridurre le concentrazioni di inquinamento o a contenere le fonti inquinanti attraverso la bonifica o misure di messa in sicurezza ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997, anzi l'accordo transattivo limita pertanto la responsabilità di Montedison s.p.a. con riferimento sia all'area oggetto degli interventi, sia alla natura degli interventi che non porteranno al ripristino dell'originario stato dei luoghi;

la responsabilità per la bonifica dei siti inquinati disciplinata dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997 ha natura oggettiva e solidale e quindi permane anche a seguito della conclusione del procedimento penale a carico di CEFIS ed altri per carenza dell'elemento soggettivo del reato (dolo e colpa) in quanto si fonda sulla sussistenza di un mero nesso di causalità tra l'inquinamento ed i comportamenti materiali che lo hanno determinato;

in ogni caso, Montedison s.p.a. risulta essere compresa tra le società che hanno comunicato l'esistenza di una situazione di contaminazione ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale n. 471 del 1999 ed hanno aderito all'Accordo per la chimica di Venezia-Porto Marghera ai fini di provvedere alla bonifica dei siti inquinati, ed anche sotto profilo l'accordo transattivo limita ulteriormente gli obblighi assunti anche convenzionalmente dalla Società medesima e trasferisce a carico dello Stato i relativi oneri economici;

la legge consente di finanziare gli interventi di bonifica fino al 50 per cento del loro costo complessivo, mentre a seguito della transazione gli oneri economici a carico dello Stato risultano essere ben maggiori se si considerano le conclusioni del consulente di parte del Ministero, la limitazione della responsabilità di Montedison solo ad una parte dell'area inquinata, la limitazione degli oneri economici assunti da Montedison senza una preventiva valutazione ed accertamento della situazione di contaminazione e degli effettivi oneri di bonifica e la quota parte di danno ambientale che residua dagli interventi di bonifica per le ragioni dette;

un articolo relativo a questa vicenda, pubblicato sul settimanale *L'Espresso* il 6 maggio 2004, redatto dal giornalista Riccardo Bocca, riporta una frase del Capo Gabinetto del Ministro dell'Ambiente, Paolo Togni, il quale, alla domanda su come siano stati utilizzati 25 miliardi, parte dell'Accordo transattivo versato da Montedison al Ministero, afferma « ...Esattamente non so. (...) Il bilancio dello Stato è come un lago: c'è acqua che entra e acqua che esce. Non si può mai dire dove vada a finire »;

nel medesimo articolo il Magistrato alle Acque, Maria Giovanna Piva, riferisce alcune circostanze, relative a progetti che Montedison avrebbe dovuto finanziare e per i quali sono stati anticipati finanziamenti dallo Stato, che hanno impedito l'accredito dei finanziamenti da parte di Montedison; nel giugno 2003 un errore di inte-

stazione commesso dal Ministero nella trasmissione a Montedison del Piano per la sistemazione del canale Brentella e in settembre 2003 il mancato rispetto delle procedure adeguate di invio del progetto —:

quali siano il contenuto integrale del contratto di transazione stipulato tra lo Stato e Montedison, l'attuale stato di realizzazione degli interventi da questa previsti e il capitolo di bilancio dove sono state versate le somme pattuite per la bonifica;

quali considerazioni tecnico-giuridiche abbiano indotto lo Stato a procedere ad una transazione che sembra non tenere in considerazione quanto stabilito dall'articolo 18 della legge n. 349 del 1986;

in base a quali studi ed accertamenti tecnici sono stati ritenuti idonei le somme e gli interventi pattuiti, escludendo qualunque profilo di danno erariale con particolare e specifico riferimento al limite del 50 per cento previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997 per il finanziamento degli interventi di bonifica;

quali siano gli estremi dei pareri tecnici delle competenti strutture ministeriali in base ai quali si è pervenuti alla firma dell'accordo transattivo;

quali siano gli estremi della registrazione del contratto di transazione da parte della Corte dei Conti;

se corrisponda a verità quanto affermato dal Magistrato alle Acque relativamente agli errori commessi dal Ministero nella trasmissione a Montedison dei progetti esecutivi;

come intenda procedere il Ministro per evitare che al danno irreparabile per la salute dei lavoratori, dei cittadini e dell'ambiente, si aggiunga la beffa di una transazione, non certo penalizzante per gli inquinatori, che non viene neppure onorata.

(2-01195)

« Zanella, Boato ».

Interrogazioni a risposta scritta:

SANDI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

una ricerca avviata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in collaborazione con l'Unione delle province italiane sui Pai e sui Piani straordinari rivela che in Italia sette comuni su 10 sono a rischio di frane e alluvioni;

il Ministero dell'ambiente ha lanciato un maxi-piano decennale di investimenti per il riassetto idrogeologico: il piano dovrebbe essere attuato attraverso interventi strutturali che consistono nelle opere di manutenzione del territorio, ed interventi non strutturali, quali norme di attuazione, reti di monitoraggio e delocalizzazioni;

le numerose imprese che operano nel settore dell'escavazione e lavorazione di materiali, quali ghiaia e sabbia hanno dato il loro contributo alla emergenza idrogeologica, hanno reso possibile con la loro attività il monitoraggio del corso delle acque e la realizzazione non onerosa dei lavori di regimazione idraulica inoltre si è sfruttata una risorsa naturale disponibile senza attuare progetti invasivi dal punto di vista ambientale, come ad esempio le cave;

le aziende impegnate nel settore nella provincia di Belluno si trovano in grave difficoltà a causa del blocco della autorizzazioni ad estrarre ghiaia dai torrenti istituito dalle strutture regionali, in applicazione della d.g.r. 566 del 10 marzo 2003 che al punto 1) prevede: « criteri generali per la progettazione di interventi di difesa e regimazione della rete idrografica e dei litorali regionali »;

fino ad oggi la regione Veneto non ha ancora espresso i necessari criteri, con la conseguenza che le imprese della provincia di Belluno operanti nel settore non hanno ottenuto le concessioni di estrazione;

esprimendo la solidarietà per le imprese operanti nel settore, il Consiglio

comunale di San Pietro di Cadore ha chiesto alla regione Veneto con la delibera del 10 marzo 2004 che, «in attesa della definitiva impostazione della materia, venga riavviato il vecchio *iter* procedurale consentendo, in tal modo, alle imprese del bellunese, che operano nel settore dell'escavazione e lavorazione materiali tipo ghiaia e sabbia per l'edilizia, di riaprire i cantieri e conservare i posti di lavoro che altrimenti rischierebbero un grave collasso;

il blocco della procedura di autorizzazione determina quindi seri rischi per la stabilità dei livelli occupazionali delle aziende che operano nel settore —:

quali iniziative intenda assumere per salvaguardare i livelli occupazionali delle imprese operanti nel settore dell'escavazione di ghiaia e sabbia, tenuto conto della loro importanza ai fini dello sviluppo e dell'economia dell'area bellunese.

(4-09980)

BULGARELLI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

villa « La Certosa » a Porto Rotondo, residenza privata di Silvio Berlusconi, dove l'attuale Presidente del Consiglio ama accogliere importanti ospiti di Stato stranieri, in preparazione della visita del presidente americano George W. Bush, atteso in Italia ai primi di giugno, sta subendo degli adattamenti come denotano i lavori in corso ai margini del parco della Certosa, che vanno avanti giorno e notte;

da lontano, hanno scritto giornali ed agenzie, si nota una cattedrale di tubi e una struttura che giorno dopo giorno assomiglia sempre più a un bunker, mentre un escavatore gratta la collina circostante, in mare, davanti alla villa, è ormeggiata una grossa chiatta con una grande gru, una draga, impiegata forse per aumentare la profondità del fondale. Non ci si può avvicinare per nessun motivo essendo la zona presidiata da militari;

ai margini della proprietà del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, ma anche, occorre pur dirlo, del pubblico demanio, sta quindi sorgendo una costruzione, proprio in riva al mare, fotografata e descritta il 6 maggio 2004, dal quotidiano *La Nuova Sardegna*;

il comune di Olbia, non ha rilasciato alcuna concessione edilizia per questo cantiere, infatti l'assessore all'Urbanistica del comune di Olbia, Livio Fideli (Forza Italia), ha dichiarato all'Agenzia Italia, di non essere a conoscenza della presenza del cantiere che ricade in un territorio di competenza dell'amministrazione;

una richiesta di informazioni di carattere ambientale e l'adozione di « opportuni provvedimenti » sono stati sollecitati da alcune associazioni ecologiste; l'area del Golfo di Marinella-Punta Lada, dove sorge villa Certosa, è infatti tutelata con vincolo paesaggistico e con vincolo di conservazione integrale, che vieta categoricamente interventi edilizi fino a 300 metri dal mare;

occorre ricordare che l'ospitalità del Presidente del Consiglio, benché possa essere certo apprezzata dai suoi importanti ospiti, non è assolutamente essenziale, e che questi potrebbero esser agevolmente ospitati in residenze di Stato ben attrezzate per la loro sicurezza e che quindi nessuna considerazione di quest'ordine può giustificare eventuali violazioni della legge —:

se i suddetti lavori di adattamento di « Villa Certosa » abbiano avuto tutte le necessarie e preventive autorizzazioni amministrative e rispettato i vincoli di tutela ambientale e paesaggistica;

se lo Stato abbia contribuito con le proprie finanze alla realizzazione di beni durevoli nella proprietà privata di Silvio Berlusconi. (4-09984)

SGOBIO. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

il settimanale *L'espresso* del 13 maggio 2004, in un articolo a firma di Ric-

cardo Bocca, riporta la notizia della scomparsa di 25 miliardi di lire destinati alla bonifica delle aree contaminate di Porto Marghera, denunciando che non vi sarebbero tracce su dove siano finiti i miliardi di questa transazione, integrativa di un primo e più consistente lodo per 525 miliardi tra la Montedison e Stato, con il quale ministero e presidenza del consiglio avevano ritirato la costituzione di parte civile nel processo al Petrolchimico;

a parere dell'interrogante, gravi, inquietanti e sconcertanti sono le affermazioni, rilasciate dal capo di gabinetto del ministero, Paolo Togni, contenute nel servizio del suddetto settimanale, secondo cui « tali soldi non si sa come sono stati spesi. Il bilancio dello Stato è come un lago: c'è acqua che entra e acqua che esce. Non si può mai dire dove vada a finire »;

dal resoconto giornalistico si evincono aspetti molto oscuri, che meritano risposte opportune e adeguate da chi ha competenza —:

se non ritenga opportuno chiarire nei dettagli la suddetta vicenda, che numerose ombre proietta sul ministero dell'ambiente, e nel dettaglio far conoscere a quale voce di bilancio del dicastero sono state iscritte e come sono state utilizzate le risorse ricevute dalla Montedison, in seguito alla transazione raggiunta con lo Stato nel 2001 nel processo per le « morti bianche » al Petrolchimico di Porto Marghera. (4-09987)

* * *

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Interrogazione a risposta immediata:

MAZZONI. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

il diciassettesimo bando industria della legge n. 488 del 1992, scaduto il 15 marzo 2004, ha avuto un significativo riscontro, testimoniato dalla presentazione

di circa 9000 domande da parte delle imprese, per l'86 per cento provenienti dal Sud;

il gradimento dimostrato dalle imprese conferma l'importanza di questa legge, finora strumento essenziale di sviluppo, e la vitalità del tessuto imprenditoriale meridionale, come confermato nel rapporto annuale del dipartimento politiche di sviluppo del ministero delle attività produttive;

a fronte di circa 22 miliardi di euro di investimenti necessari per le domande pervenute, l'attuale dotazione del fondo è di soli 1,1 miliardi di euro, appena sufficiente a coprire 2,5 miliardi di euro di investimenti;

con le attuali risorse si riuscirà, dunque, ad agevolare non più del 15 per cento del totale delle richieste pervenute;

la congiuntura economica sfavorevole, che il Governo sta comunque affrontando con determinazione, colpisce in maniera più acuta le aree meridionali e le piccole e medie imprese;

il mercato comune rende difficile la vita delle imprese di piccole dimensioni e, nel contempo, spinge le grandi industrie a delocalizzare all'estero rami di produzioni, come nel caso della *Irisbus* della Valle Ufita;

un'adeguata politica di sostegno alle imprese da parte del Governo, dunque, deve prevedere anche possibilità di intervento in situazioni di crisi industriale;

l'efficacia della legge n. 488 del 1992 e con essa la politica di incentivazione per le imprese del Mezzogiorno è fortemente condizionata dalla mancanza di risorse adeguate e di regole certe;

la relazione 2003 sulla valutazione degli effetti sul territorio della legge n. 488 del 1992 del ministero delle attività produttive, di intesa con il ministero dell'economia e delle finanze, evidenzia la positiva